

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 846)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1964 (V. Stampato n. 511)*

**d'iniziativa dei deputati ROMANO, ORLANDI e VIZZINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 novembre 1964*

**Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria  
di tecnico di radiologia e terapia fisica**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione professionale;
- b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- c) all'esercizio dell'arte predetta.

#### Art. 2.

Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazio-

ne, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

Art. 3.

L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia e terapia fisica è autorizzata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

Art. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'insegnamento dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica devono rivolgere al Ministero della sanità, tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolari reggiati di ciascuna materia.

#### Art. 7.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

a) da un direttore di istituto radiologico universitario o da un primario di radiologia;

b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal medico provinciale e sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

#### Art. 8.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

#### Art. 9.

Ai candidati di cui all'articolo 7, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausilia-

ria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica.

#### Art. 10.

Ai tecnici di radiologia e terapia fisica è consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

- a) preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;
- b) effettuare tutte le manovre e le manualità coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;
- c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione;
- d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole.

È fatto divieto ai tecnici di radiologia e terapia fisica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità.

#### Art. 11.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è subordinato all'iscrizione all'Albo provinciale di cui al successivo articolo 12.

#### Art. 12.

In ogni provincia è costituito il Collegio per gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge.

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia e terapia fisica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settem-

bre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Se il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.

#### Art. 13.

Chiunque eserciti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica in violazione delle norme contenute nella presente legge è punito con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva, la pena è della detenzione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100.000 a lire 200.000. Il materiale destinato all'esercizio dell'arte di cui alla presente legge è confiscato.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica, può ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

#### Art. 14.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presta comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

#### Art. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica è soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dalla

tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 16.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

##### Art. 17.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice, costituita secondo le norme di cui al precedente articolo 7, per il conseguimento dell'attestato di idoneità.

##### Art. 18.

L'attestato di idoneità di cui al precedente articolo sarà per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici, oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

##### Art. 19.

L'attestato di idoneità, conseguito ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausilia-

ria sanitaria di tecnico di radiologia e terapia fisica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 9.

Art. 20.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentino il terzo anno di tecnica di radiologia e terapia fisica presso scuole pubbliche o private potranno conseguire il diploma di abilitazione, previo esame da sostenersi presso una delle scuole previste dalla presente legge.

Analogamente, coloro che abbiano frequentato il primo o il secondo anno di tecnica di radiologia e terapia fisica presso scuole pubbliche o private saranno ammessi a frequentare il corso successivo presso una delle scuole previste dalla presente legge, previo esame da sostenersi presso una delle scuole medesime.

Art. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.